



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 52 DEL 21/06/2023

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Solar Energy Trenta - PAUR per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 2,00 MW e potenza moduli di 2,176 MWp in agro del Comune di Brindisi in località Marmorelle

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- con nota in atti al prot. n. 31692 del 04/10/2021 la società proponente Solar Energy Trenta srl (Via Sebastian Altmann n. 9 - 39100 - Bolzano) ha presentato istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un *impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 2,00 MW e potenza moduli di 2,176 MWp in agro del Comune di Brindisi in località Marmorelle*;
- questo Servizio, con nota prot. n. 6582 del 28/02/2022, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - Servizio Amministrazione del Patrimonio – nota in atti al prot. n. 6726 del 01/03/2022;
 - MISE Divisione III – nota prot. n. 31803 del 03/03/2022;
 - MISE Divisione VIII – nota prot. n. 6842 del 04/03/2022;
 - FSE – nota prot. n. 271 del 07/03/2022;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 4317 del 09/03/2022;
 - RFI – nota prot. n. 1185 del 14/03/2022;
 - ARPA – nota prot. n. 18792 del 17/03/2022;
 - SNAM – nota prot. n. 28 del 22/03/2022;

- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 2801 del 23/03/2022;
- Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici – nota prot. n. 3583 del 28/03/2022;
- Servizio Agricoltura della Regione Puglia -nota prot. n. 17446 del 29/03/2022;
- Servizio Energia della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 24423 del 29/07/2022;
- Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 0005857 del 30/03/2022;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 5436 del 01/04/2022;
- Aeronautica Militare – nota prot. n. 17682 del 07/04/2022;
- Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 15566 del 30/05/2022;
- TERNA – nota prot. n. 19807 del 21/06/2022;
- Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 6542 del 27/06/2022;
- questo Servizio con nota prot. n. 16610 del 25/05/2022 rappresentava al proponente che a tutt'oggi non risulta sia stato fornito riscontro completo alle suddette richieste di documentazione integrativa e si assegna il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della presente a che il proponente provveda a dare completo riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati, salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, restando inteso che, in difetto di riscontro, l'istanza si intenderà ritirata ed il procedimento verrà considerato definitivamente archiviato senza ulteriori comunicazioni;
- con nota in atti al prot. n. 27011 del 30/08/2022 il proponente dichiarava che *“consegnerà le richiamate integrazioni, senza ulteriori ritardi, entro il 20/09/2022”*;
- questo Servizio con nota prot. n. 30606 del 30/09/2022 rappresentava che *“si assegna il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della presente a che il proponente provveda a dare completo riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati e, salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, di chiedere espressamente l'indizione della Conferenza di Servizi. Si rappresenta infine che, in difetto di riscontro, l'istanza si intenderà ritirata ed il procedimento verrà considerato definitivamente archiviato senza ulteriori comunicazioni”*;
- il proponente con nota del 05/10/2022 chiedeva l'indizione della Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n. 31309 del 06/10/2022 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto; chiedendo a riguardo di dare evidenza dell'avvenuta pubblicazione;
- con nota prot. n. 31368 del 06/10/2022 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 37579 del 25/11/2022, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati;
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 39945 del 15/12/2022, ha fornito la documentazione richiesta oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- questo Servizio, con nota prot. n. 41087 del 23/12/2022, ha convocato in modalità sincrona la Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 3552 del 31/01/2023 la Conferenza ha assegnato al proponente ulteriori 20 giorni per presentare le proprie osservazioni e/o dare riscontro a quanto richiesto dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 6605 del 24/02/2023 convocava la terza seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione;

- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
- Decimo Reparto Infrastrutture – nota in atti al prot. n. 31677 del 10/10/2022;
- ENAC – nota prot. n. 125854 del 11/10/2022;
- AQP – nota prot. n. 64494 del 26/10/2022;
- Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 14138 del 27/10/2022;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 17365 del 16/11/2022;
- ANAS – nota prot. n. 803399 del 18/11/2022;
- Consorzio per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 15102 del 28/11/2022;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 34956 del 21/12/2022;
- Servizio Amministrazione del Patrimonio – nota in atti al prot. n. 41161 del 23/12/2022;
- Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 3423 del 30/01/2023;
- Comune di Brindisi – nota prot. n. 21628 del 28/02/2023;
- ARPA – nota prot. n. 18169 del 16/03/2023;
- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – nota prot. n. 2502 del 22/03/2023;
- Servizio Energia e Fonti Rinnovabili – nota in atti al prot. n. 10417 del 23/03/2023;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 4526 del 23/03/2023.

Come desumibile dal verbale della seduta finale, trasmesso con nota prot. n. 11427 del 31/03/2023, la Conferenza di Servizi:

- ha preso atto che in relazione alla proposta di realizzazione dell'impianto agrovoltaiico si rileva quanto segue. Si desumono, per le aree da destinare ad agrovoltaiico le seguenti superfici:
 - Superficie totale a disposizione del proponente circa 04.16.78 Ha
 - Area captante moduli fotovoltaici circa 0,99 Ha
 - Strade e cabine circa 0,16 Ha
 - Superficie agrovoltaiico circa 2,68 Ha
 - Area a verde esterna alla recinzione circa 0,32 Ha

In virtù della vocazione del territorio e della esistenza del riconoscimento della certificazione *IGP del Carciofo Brindisino*, la scelta della coltura principale dell'agrovoltaiico è stata orientata verso il carciofo, in avvicendamento colturale con vecchia (maggese vestito) e maggese nudo. Il proponente ritiene che le colture scelte si prestano bene alla coltivazione a mezz'ombra, non hanno esigenze idriche tali da dover intervenire con irrigazioni, necessitano di poche lavorazioni gran parte delle quali possono essere meccanizzate limitando i costi attribuibili alla manodopera. Le superfici saranno avvicendate "spazialmente" a maggese, ossia la porzione del campo fotovoltaico che sarà produttiva nel biennio precedente, sarà messa a maggese in quello successivo.

Relativamente alla coltivazione del carciofo nell'agrovoltaiico, verranno messe a coltura le superfici disponibili tra le file dei pannelli che avendo un interasse di 6,00 m e uno spazio minimo (pannelli in orizzontale) di 3,65 m consentono di ottenere 3 filari di

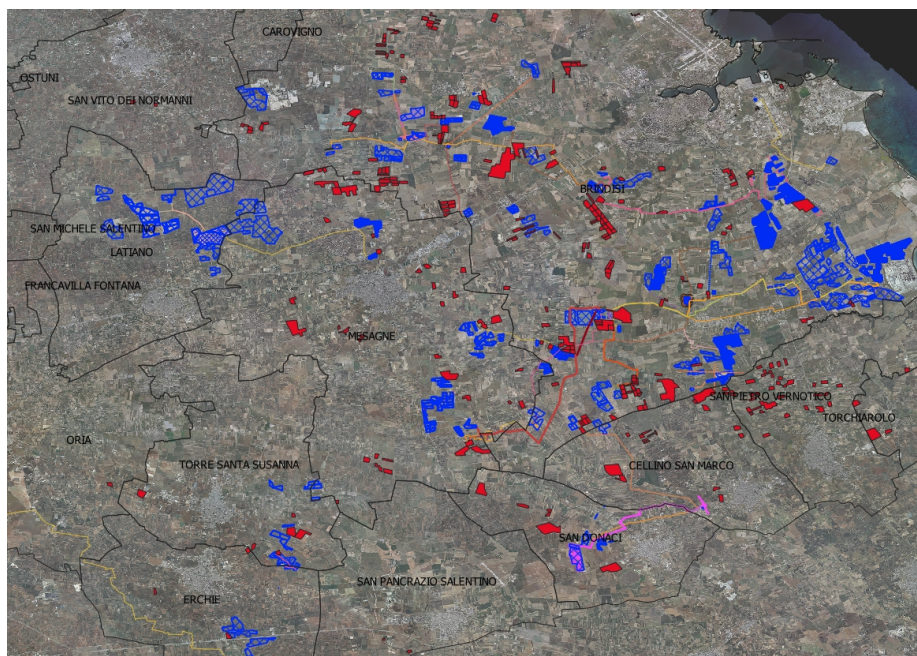
piante con un sesto di impianto di 1,00 m per 1,00 m per un totale di 10.000 piante ad ettaro;

- ha preso atto che il progetto di impianto agrovoltaiico presentato dalla Società risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici. Di contro le attività agricole da svolgere, non vengono descritte in modo particolareggiato ed in modo organico al fine di garantire una loro concreta realizzabilità e organicità. Inoltre il progetto in questione è carente rispetto alla dimostrazione della disponibilità idrica specie per quanto riguarda la coltivazione del carciofo che, nell'ambiente d'interesse è difficile se non impossibile produrlo senza irrigazione di soccorso
- ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
- ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
- ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, Comune di Brindisi e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
- ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 15997 del 10/05/2023, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince che il proponente intende realizzare un impianto avente una potenza nominale di picco in condizioni STC di 2.000,0 kW e potenza massima in AC pari a 2.176,00 kW; l'impianto sarà realizzato su terreno pianeggiante con strutture fisse. I riferimenti catastali del sito sono Fg.41 P.lle 461-462

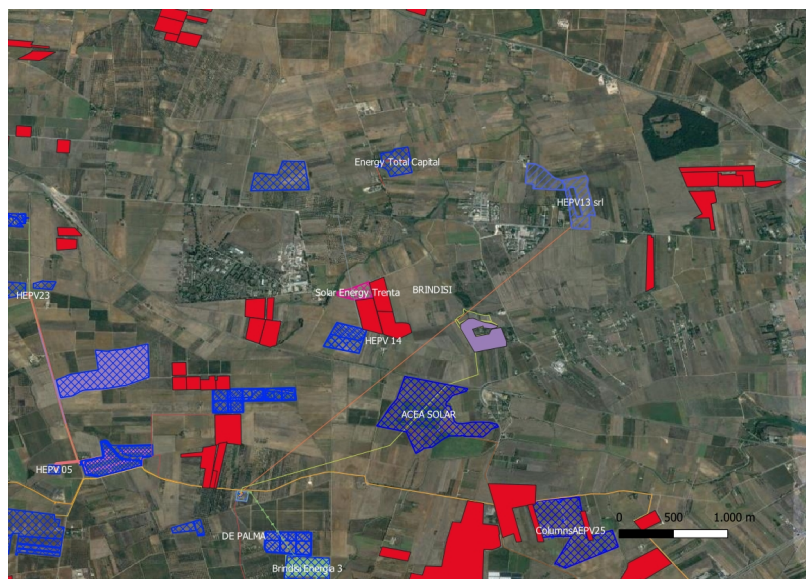
mentre le coordinate geografiche dell'impianto sono latitudine 40°38'27.01" N e longitudine 17°50'57.80" E. La connessione sarà effettuata in modalità entra-esce dalla linea MT esistente MARMORELLE, mediante costruzione di linea MT in cavo interrato Al 185 mm², secondo quanto riportato nella Soluzione Tecnica Minima Generale proposta da e-distribuzione S.p.A. - codice pratica 224462448. utti i terreni su cui è prevista la realizzazione dell'intervento sono tipicizzati come "Zona E – Agricola" del vigente strumento urbanistico generale.

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre 100 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in **rosso**) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (**blue**) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta**).



Considerato che nell’ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 18169 del 16/03/2023, esprime parere non favorevole in quanto ritiene, tra l’altro, che le misure di mitigazione e compensazione risultano insufficienti;
- il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** con nota prot. n. 2502 del 22/03/2023, esprime parere non favorevole per l’intervento per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:
 - l’intervento proposto rientra, ai sensi dell’art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica deve essere effettuata, così come precisato nell’art. 91 comma 1 delle stesse NTA, sia rispetto alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d’uso di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito “La campagna brindisina”, all’interno del quale rientra l’intervento;
 - la previsione di impianti agrivoltaici – pur con tutte le contraddittorietà evidenziate negli elaborati progettuali – non determina automaticamente la sottrazione all’indirizzo generale sulle criticità da scongiurare e al non dover verificare gli effetti paesaggistici delle trasformazioni proposte sul territorio. Il progetto presentato è comunque subordinato alla verifica degli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito, nonché dei coerenti Indirizzi e Direttive;
 - la vicinanza con il Canale Giancola determina elementi di criticità nella scelta localizzativa, comportando artificializzazione del contesto rurale, laddove invece il PPTR persegue interventi di salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici e la loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il suo percorso
 - l’ulteriore invariante territoriale della Figura della Campagna Brindisina, ossia il sistema agroambientale, costituito da vaste aree a seminativo prevalente, il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare, di impianto relativamente recente, intervallati da sporadici seminativi, risulta minacciata dalla successiva gemmazione di impianti che artificializzano il contesto rurale, contribuendo a violare le regole di riproducibilità della Figura. La componente seminativa della Figura sta cedendo il passo alla componente energetica, estranea al paesaggio rurale;
 - è evidente il riconoscimento del paesaggio interessato, come paesaggio rurale caratterizzante e dei suoi elementi costitutivi; tale riconoscimento comporta la necessità di tutelarne l’integrità;
 - l’impianto progettato, anche per la sommatoria degli impatti previsti con gli impianti contermini, non valorizza i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata, né tutela le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali interessati e, in definitiva, non riqualifica i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi di artificializzazione delle attività agricole, anzi ne acuisce le criticità;

- nel caso in oggetto la sommatoria degli impatti, fotovoltaici o agrovoltai che siano, è ulteriore elemento criticità;
 - le soluzioni progettuali sulle misure di mitigazione e compensazione non sono sufficienti. La recinzione perimetrale avrebbe potuto essere affiancata da una siepe in posizione esterna, lasciando dignità al fabbricato rurale ed al suo intorno. Anche la previsione della pozza per abbeveraggio della fauna selvatica non consente di superare quella compromissione delle componenti e relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura della figura territoriale in quell'area. A tali fini è di tutta evidenza che l'area compresa tra il tratto dell'UCP Reticolo della Rete Ecologica Regionale e il fabbricato rurale, compresa un'area di pertinenza dello stesso, deve restare priva di elementi di artificializzazione;
 - fermo restando le considerazioni sull'alterazione paesaggistica correlata alla realizzazione dell'intervento in oggetto, che discende da valutazioni complessive sull'incidenza dell'impianto sulle invarianti strutturali del paesaggio, sul rapporto con le tutele delle strutture idro-geo-morfologica, ecosistemica e ambientale, antropica e storico culturale, nonché sui valori percettivi, sul rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive delle schede d'Ambito interessate, come esplicitato nei paragrafi precedenti, si rileva che la previsione progettuale di un "agrovoltai" non presenta alcuna novità sostanziale rispetto alle proposte di "fotovoltaico" a terra. Il fotovoltaico costituisce l'entità preponderante della proposta progettuale, relegando l'attività agricola a mero elemento residuale;
 - si ritiene che il progetto così come descritto negli elaborati progettuali, determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito "La campagna brindisina";
- il **Comune di Brindisi**, con nota prot. n. 21628 del 28/02/2023, esprime parere non favorevole tra l'altro per le motivazioni di seguito riportate:
- l'intervento nel suo complesso si incunea tra altri impianti già realizzati comportando un aggravio dell'impatto cumulativo sul territorio;
 - per quanto relativo alla natura dell'impianto proposto si rileva che lo stesso non può qualificarsi quale agrofotovoltaico;
 - le NTA del PRG vigente ammettono nelle zone agricole attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura;
 - la società proponente non risulta essere un imprenditore agricolo né un'azienda agricola, pertanto il progetto si configura esclusivamente quale "impianto fotovoltaico a terra" che comporterebbe un ulteriore consumo di suolo, in aggiunta alle aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, operando nel contempo una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione prevista dallo strumento urbanistico generale vigente;

Considerato altresì che:

- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltai è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorché riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali:
 - l'adozione di "soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione";

- "la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Nella proposta progettuale presentata risultano indefinite la gestione dell'attività agricola e quant'altro necessario a potersi definire in modo completa ed organica l'attività agricola da svolgere annessa all'impianto agro-fotovoltaico.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- L'impianto ""agrivoltaico"" proposto viene a completare un comparto dedicato alla produzione di energia solare, migliorando l'assetto industriale globale dell'area;
- L'impianto proposto qualifica terreni agricoli che, oltre ad essere spesso in stato di abbandono, garantiscono la realizzazione di colture agricole autoctone ed appropriate, come riportato nelle relazioni agronomiche allegate alla documentazione progettuale;
- Un impianto agrivoltaico, che per legge deroga all'ordinaria destinazione agricola dei terreni interessati, non comporta varianti alla tipizzazione di P.R.G. che resta confermata "E agricola", ma l'impianto va accatastato nella categoria "d/1 opifici" e come tale va considerato nella sua valutazione di impatto ambientale;
- Non vi è alcun obbligo in questa fase autorizzativa a far presentare un impianto "agrivoltaico" da parte di un solo soggetto agricolo; è del tutto evidente che a seguito dell'atto autorizzativo, la gestione dell'impianto sarà affidata, come innanzi richiamato ed attinente alla normativa vigente;
- Essendo la "Masseria Restinco" posta ad oltre 500 m dal baricentro dell'impianto proposto, il vincolo evidenziato dal Comune è inesistente.

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *"misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici"*;

- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 102 del 01/09/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 11427 del 31/03/2023 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti*

relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;

- *la nota, prot. n. 15997 del 10/05/2023, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, Comune di Brindisi e ARPA**), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione.*

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla Solar Energy Trenta srl, per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *"impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 2,00 MW e potenza moduli di 2,176 MWp in agro del Comune di Brindisi in località Marmorelle"* presentato da Solar Energy Trenta srl

ESPRIME

giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

Il sottoscritto, Responsabile dell'Istruttoria, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. D'Urso Oscar Fernando

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani